

**Proponente: 10.A**  
**Proposta: 2019/1373**

**del 05/07/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1095**

**del 05/07/2019**

**SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

**Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AREA PER LA VENDITA IN PIAZZA FONTANESI AL SABATO MATTINA, DI PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI.

## Premesso

- che ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito, con atto n.21374 del 19.05.2015, e successivo incarico PG 55204 del 27.4.2018 alla Dr.ssa Lorena Belli, l'incarico di Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che, con deliberazione di G.C. ID n. 16 del 31/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 è stato approvato il piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2019 – 2021;

## Dato atto

- che il sabato mattina ha luogo in piazza Fontanesi il Mercato del Contadino, così ora denominato il Mercato dei Prodotti Biologici e Naturali, indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 35577 del 13.12.96, confermato con deliberazione n.3784 del 07.03.2003 e implementato con Deliberazione della Giunta Comunale n.27722/2009 con concessione di parte della piazza alle più rappresentative associazioni degli agricoltori e parte della piazza riservata a posteggi assegnati alle aziende che commercializzazione e vendono prodotti biologici;

Vista la richiesta del Presidente dell'Associazione Contadino d'Appennino Sig. Tobia Zagnoli nato a Scandiano il 21.09.1985 e residente a Gova di Villa Minozzo in Via della Sorba n. 2, del 24.05.2019 P.G. n. 101507, di assegnazione di area riservata alla vendita di prodotti biologici;

## Rilevato

- che a seguito della recente normativa in materia di sicurezza e' in corso la revisione degli spazi e delle aree assegnate alle associazioni di categoria per il mercato contadino e ai produttori biologici in piazza Fontanesi;
- che sono in corso studi e valutazioni anche congiuntamente all'UOC Sicurezza e al Comando dei Vigili del Fuoco per la disposizione delle aree, secondo le nuove normative uniche in materia di safety e security;
- che a seguito dell'individuazione delle aree suddette verranno espletate le relative procedure previste dalla normativa vigente ;
- che, la legge 30 dicembre 2018 n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" , all'art. 1 comma 686, ha modificato il d.lgs. n. 59/2010, escludendo dalla direttiva "Bolkestein" le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche;

## RILEVATO:

- che, per le motivazioni di cui sopra ed in assenza di indicazioni delle Regioni e del Ministero, si rende opportuno concedere l'area richiesta per un periodo temporaneo

in attesa della definizioni da parte della conferenza unificata Stato Regioni dei criteri per l'assegnazioni delle aree suddette quali posteggi del mercato;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35577 del 13.12.96, e successiva deliberazione n.3784 del 07.03.2003 e integrata con Deliberazione della Giunta Comunale n.27722\2009

VISTI INOLTRE:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 10 del succitato decreto legislativo che prevede che il Programma triennale per la trasparenza, adottato da ogni amministrazione, deve tra l'altro definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

## D E T E R M I N A

1) di concedere al Sig. Tobia Zagnoli nato a Scandiano il 21.09.1985 e residente a Gova di Villa Minozzo in Via della Sorba n. 2, Presidente dell'Associazione Contadino d'Appennino Presidente una porzione di area riservata alla vendita di prodotti biologici in Piazza Fontanesi, come da planimetria in allegato (allegato 1), per il periodo dal 13 luglio al 31 agosto 2019;

2) di autorizzare le aziende socie presenti sul territorio elencate nell'allegato 2);

3) di stabilire che la presente concessione mantiene la validità nel rispetto delle seguenti condizioni:

Devono commercializzarsi solo prodotti agricoli provenienti dai fondi dei partecipanti o dalla loro diretta attività di trasformazione, l'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche deve avvenire solo per prodotti con caratteristiche biologiche e naturali, come risulta dalle certificazioni prodotte dal concessionario.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato deve contenere indicazioni dalle quali il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

I concessionari devono ottenere il rilascio del permesso di accesso dei veicoli al centro storico, ed in particolare alla Zona a Traffico Limitato, presso l'Ufficio Permessi TIL; i veicoli potranno accedere alla piazza per l'allestimento dei posteggi, stando per il tempo necessario al carico/scarico, dalle 6.00 alle 8.00, e per il disallestimento dalle 13.00 alle 14.30, senza possibilità di autoveicolo in sosta dalle 8 alle 13, come disposto dall'Ordinanza n.14906 del 17.06.2009.

Le attività di vendita dovranno svolgersi nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di commercio ed ogni altra riconducibile all'attività svolta.

E' vietato, nell'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, utilizzare o detenere gas in bombole.

Ogni danno a persone o cose derivante dall'utilizzo degli spazi in concessione è da ritenersi a totale carico dei concessionari.

Le aree utilizzate dovranno essere lasciate libere da ingombri o rifiuti riponendo gli stessi negli appositi contenitori o, in caso di eccedenze, asportati direttamente dal concessionario.

Si autorizza l'utilizzo delle prese di corrente poste sulle torrette elettriche ubicate nella piazza, nei modi di cui all'ordinanza n.3509 del 17.02.2011. Ogni derivazione ed allestimento degli impianti elettrici dovrà realizzarsi nel rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e succ. modifiche e integrazioni. Ogni danno eventualmente derivante dall'utilizzo della corrente è da ritenersi a totale carico del concessionario delle aree. Le torrette dovranno essere lasciate abbassate e nelle stesse condizioni di funzionalità in cui si trovano allo stato attuale; eventuali spese che il comune dovrà sostenere in merito saranno addebitati al concessionario dell'area.

Dovrà rispettarsi ogni disposizione vigente in materia di pubblica sicurezza, anche impartita verbalmente dagli organi di polizia durante lo svolgimento della manifestazione.

Le attività di vendita dei prodotti alimentari devono svolgersi nei limiti di carattere igienico-sanitario prescritti dal Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007, nonché del Regolamento 852/2004 CE, e di ogni altra condizione stabilita dal competente Servizio dell'AUSL di Reggio Emilia. Dovranno seguirsi indicazioni ed adempimenti indicati nelle "Buone pratiche igienico-sanitarie"; le merci portate al mercato non devono essere appoggiate a terra.

Le aree concesse sono soggette all'applicazione del Canone per la Concessione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.).

La quantificazione e la riscossione del COSAP avvengono esecuzione di quanto previsto dal regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34431/234 del 18.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

mq. 18 (2 aree di 3x3) x 8 (giorni in concessione) x 0,40 (tariffa al mq. al g.) = € 57,60

**Totale da pagare: € 57,60**

Il pagamento dovrà avvenire **entro il 31 luglio 2019** mediante:

Bonifico bancario sul C/C intestato alla

Tesoreria Comunale c/o UNICREDIT BANCA S.p.a. Via Rivoluzione d'Ottobre n.16, Reggio Emilia  
IBAN: IT38C0200812834000100311263

Oppure

Bollettino di Conto Corrente Postale n. 405423 intestato a :  
COMUNE DI REGGIO EMILIA – COSAP “Aree Pubbliche”  
Via Emilia San Pietro 12, 42121 Reggio Emilia

specificando nella causale del versamento **“MERCATO BIOLOGICO 2019”**. **Periodo luglio-agosto 2019**

Il tardivo o parziale versamento rispetto ai termini indicati nella comunicazione è soggetto ad una penalità pari al 3% entro 30 giorni; del 10% dal trentunesimo giorno e fino all'atto di accertamento del mancato pagamento. Con l'accertamento la penalità dovuta è pari al 20%. Tali penalità sono comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.

La corresponsione del Cosap entro i termini è condizione per esercitare l'attività.

In caso di inadempienza il Comune comunica il mancato pagamento del Cosap e contemporaneamente la sospensione della validità della concessione.

Le dimensioni dell'occupazione dovranno essere contenute nelle metrature indicate; la collocazione delle strutture di vendita dovrà avvenire in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla pubblica incolumità.

L'utilizzo del posteggio dovrà avvenire nei limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione Comunale con ordinanza n.14906 del 17.06.2009.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo.

La concessione è revocabile o modificabile in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale concedente.

Eventuali nuove disposizioni in materia di concessioni saranno pubblicate all'Albo Pretorio “on line” del Comune di Reggio Emilia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al dirigente firmatario.

La Dirigente  
Dr.ssa Lorena Belli